

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Statuto

approvato dall'Assemblea Straordinaria del 25/07/2023

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

(Denominazione)

1.1. La "CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A." - di seguito chiamata anche "Società" - è una società per azioni costituita, ai sensi della legge 30/7/1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 24391/8301 del 6 agosto 1992 del notaio Dr. Francesco Marcone mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio di Volterra, fondata nel 1893 dal locale Monte Pio.

1.2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra ed approvato con D.M. n° 436037 del 25 luglio 1992.

1.3. La Società continua il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio di Volterra e la denominazione sociale è "Cassa di Risparmio di Volterra - società per azioni".

Art. 2

(Sede)

2.1. La Società ha sede legale e amministrativa e Direzione Generale in Volterra.

2.2. Può istituire, con l'osservanza delle disposizioni in materia, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3

(Durata)

3.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
OGGETTO E OPERAZIONI SOCIALI

Art.4
(Oggetto)

4.1. La Società ha per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese le attività già svolte dalla conferente Cassa di Risparmio di Volterra in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, privilegiando la tutela dei rapporti nell'ambito territoriale.

4.2. A tal fine essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresi il credito su pegno, il credito agrario, il credito artigiano e l'emissione di obbligazioni.

TITOLO III
CAPITALE

Art.5
(Capitale Sociale)

5.1. Il capitale sociale è di euro 101.364.400,00 diviso in 366.022 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

5.2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente Statuto e dalla legge.

5.3. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.

Art. 6
(Domicilio degli azionisti)

6.1. Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i rapporti con la Società, è fissato presso il domicilio indicato nel libro dei soci. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e, se nominato, del revisore contabile o della società di revisione, si intende eletto nel

luogo da essi dichiarato e risultante dai libri sociali, o in mancanza di tale indicazione, presso la sede sociale.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 7

(Gli organi sociali)

7.1. Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea degli azionisti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.

TITOLO V ASSEMBLEE

Art.8

(L'Assemblea)

8.1. Le Assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie: esse saranno convocate presso la sede sociale o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può stabilire che l'assemblea si svolga esclusivamente con interventi mediante collegamenti audio/video, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

8.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

8.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta risulti necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

8.4. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari.

8.5. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt.

1105 e 1106 c.c.. Ove questi non sia stato nominato le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art.9

(Convocazione)

9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché dal Collegio Sindacale, nei casi di legge, e su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 2366 del codice civile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero inviato ai soci, nel loro domicilio risultante dal libro soci ovvero a tal fine comunicato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altri mezzi che consentano di verificare la prova dell'avvenuto ricevimento.

9.2. Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione nel caso di mancanza del numero legale per la validità della prima.

9.3. L'avviso di convocazione potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi audio/video collegati secondo quanto previsto dall'Articolo 10.

Art.10

(Partecipazione all'Assemblea)

10.1. Hanno diritto di voto coloro che sono legittimati nei confronti della Società, a norma di legge.

10.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno diritto di intervenire all'assemblea dei soci e possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

10.3. L'assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

10.4. L'Assemblea, ove non si svolga interamente con interventi audio/video collegati, si considera tenuta nel luogo ove si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 11

(Assemblea Ordinaria)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
- c) nomina il soggetto incaricato del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, determinandone il corrispettivo;
- d) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare o aumentare il limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale, in ogni caso entro quanto consentito dalle norme tempo per tempo vigenti;
- e) approva i piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari;
- f) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi incluso in relazione al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale (nei limiti consentiti dalla legge), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- g) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- h) autorizza il compimento di operazioni con parti correlate rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) autorizza la vendita e la dismissione di diritti di proprietà intellettuale della Società e di asset per un valore superiore a Euro 3.000.000 per singolo asset quali operazioni di carattere straordinario non rientranti nell'ordinaria operatività bancaria;
- k) autorizza l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
- l) autorizza l'assunzione di nuovi indebitamenti a medio e lungo termine superiori ciascuno ad Euro 3.000.000 per linea di finanziamento, purché si tratti di operazioni di carattere straordinario non rientranti nell'ordinaria operatività bancaria, comunque

salvo che si tratti di finanziamenti soci offerti ai soci in via tra loro proporzionale considerate le rispettive partecipazioni al capitale sociale;

m) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le materie di cui all'art. 11.1, lett. (j), (k) e (l) che saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno il 66,67% delle azioni in circolazione aventi diritto di voto.

11.3. Al momento della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di natura analoga già ricoperti presso altre società.

11.4. All'Assemblea deve essere fornita adeguata informativa sulla previsione e attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 12

(Assemblea Straordinaria)

12.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti le seguenti materie che saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno il 66,67% delle azioni in circolazione aventi diritto di voto:

- a) aumenti di capitale e/o emissioni di azioni in qualsiasi forma deliberati con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- b) operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- c) qualsiasi modifica statutaria agli Articoli 11 (*Assemblea Ordinaria*), 12 (*Assemblea Straordinaria*), 14 (*Consiglio di Amministrazione*), 15 (*Nomina degli Amministratori*), 26 (*Trasferimenti*), 27 (*Diritto di Prelazione*), 28 (*Diritto di Covendita*), 29 (*Diritto di Trascinamento*).

Art. 13

(Presidenza e Deliberazioni)

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli azionisti intervenuti.

13.2. Il Presidente nomina due o più scrutatori, quando lo ritenga opportuno, ed un segretario indicato dai soci intervenuti, salvo quanto previsto dall'art. 2371, ultimo comma, del codice civile.

13.3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano ovvero con schede o altro mezzo stabilito da chi presiede l'Assemblea.

13.4. I verbali dell'Assemblea sono redatti, approvati e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati. Nel caso di verbale redatto da Notaio, esso può essere sottoscritto anche solo dal Notaio verbalizzante.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.14

(Consiglio di Amministrazione)

14.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi per cui il numero dei componenti del genere meno rappresentato sarà pari almeno al 33% dei componenti dell'organo, con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e, diversamente, all'intero superiore.

14.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente, ove non nominato dall'Assemblea ai sensi del successivo Paragrafo 15.1, ed un Vice Presidente.

14.4. Almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, applicabile e in vigore per le società bancarie. A tal fine non sono comunque considerati amministratori indipendenti coloro che versano in una delle condizioni di cui all'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ("TUF").

14.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla carica nella riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva.

14.6. Se nel corso dell'esercizio, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, vengono a cessare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione in modo da garantire nel continuo il rispetto della normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, applicabile e del presente Statuto.

14.7. Qualora venga invece a cessare la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione da parte dell'Assemblea. A tal fine l'Assemblea viene convocata non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione ovvero dal successivo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

14.8. Il Consiglio nomina il Segretario e il suo sostituto tra i suoi membri ovvero tra i dirigenti e quadri direttivi di livello più elevato della Società. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle adunanze che devono essere sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Art. 15

(Nomina degli Amministratori)

15.1. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di una o più liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui appresso:

- (i) ciascuna lista deve indicare e presentare candidati, con numerazione progressiva, in numero non superiore a 5 (cinque), e deve essere predisposta in modo tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi e un adeguato grado di diversificazione, come previsto dalla normativa, anche di Vigilanza, vigente nonché dal presente Statuto e dal regolamento interno della Società e deve contenere almeno un terzo di candidati idonei a qualificarsi come indipendenti, ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile e in vigore per le società bancarie;
- (ii) ciascuna lista può essere presentata da tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale;
- (iii) le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno il giorno di calendario prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

- (iv) ogni socio, con la relativa attestazione della qualità, può presentare e votare una sola lista, e i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soggetti controllanti, controllati e sottoposti al comune controllo inteso ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile) non possono presentare né votare, anche per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista;
- (v) ogni candidato non può essere inserito in più di una lista;
- (vi) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti tutti i consiglieri nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono stati ivi indicati; in tal caso, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta al candidato indicato al primo posto della lista;
- (vii) nel caso di parità di voti fra più liste, si procederà nella stessa assemblea ad ulteriore votazione di ballottaggio fra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- (viii) qualora i candidati in sede di nomina o, per quanto compatibile, i consiglieri nominati in fase di successiva valutazione non assicurino il rispetto della normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, tempo per tempo vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono sostituiti dai successivi candidati man mano in ordine progressivo aventi i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista; qualora anche applicando tale criterio non fosse possibile individuare i consiglieri aventi i requisiti richiesti, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle altre eventuali liste validamente presentate, secondo l'ordine di votazione;
- (ix) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venisse presentata alcuna lista, ovvero qualora anche il meccanismo per il completamento degli assetti e i criteri di sostituzione di cui al precedente punto (viii) non consentissero, per qualsiasi ragione, la nomina integrale del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà seduta stante sulla base di candidature liberamente proposte dai soci a maggioranza di legge, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

15.2. Unitamente a ciascuna lista, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti previsti per la carica dalla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza in vigore, accompagnati da adeguati curricula, che

contengono l'illustrazione delle caratteristiche professionali dei singoli candidati. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Art. 16

(Caratteristiche degli Amministratori)

16.1. I membri del Consiglio di Amministrazione, quanto al loro profilo, devono:

- (i) rispondere ai criteri quali-quantitativi previsti dalla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, tempo per tempo vigente e dal presente Statuto, come recepiti dal Consiglio di amministrazione con proprio regolamento, e portato a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità richieste;
- (ii) essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, possedere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, tempo per tempo vigente.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione identifica con cadenza triennale, prima del rinnovo dell'organo, la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi di adeguata diversificazione di cui alla normativa regolamentare e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Art.17

(Compenso degli Amministratori)

17.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa o convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea ed eventualmente un gettone di presenza, ma comunque non più di uno in caso di riunioni degli organi nella stessa giornata.

17.2. Per gli Amministratori esecutivi ovvero investiti di particolari cariche, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, provvede ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, anche sulla base di politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, fatta salva la facoltà dell'assemblea dei soci di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 18

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte di almeno due Consiglieri o da parte del Collegio sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si svolga esclusivamente con interventi mediante collegamenti audio/video, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato tramite posta elettronica ovvero altri mezzi che consentano di verificare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con avviso inviato tramite posta elettronica ovvero altri mezzi che consentano di verificare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti sino a 24 ore prima dell'adunanza. Sono valide le riunioni, anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti tutti i Sindaci effettivi.

18.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

18.4. Le votazioni, anche ove relative a questioni riguardanti membri del Consiglio di Amministrazione, Sindaci e Dirigenti, sono palesi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

18.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Art. 19

(Poteri e delibere del Consiglio di Amministrazione – Diritto di informativa)

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

19.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, nonché alle deliberazioni, attribuzioni e competenze non delegabili sulla base della normativa di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali e la supervisione strategica della gestione;
- b) la definizione delle politiche di governo dei rischi e del sistema dei controlli interni;
- c) la nomina, la revoca, la determinazione dei poteri e, nell'ambito delle politiche retributive approvate dall'Assemblea dei Soci, la determinazione del trattamento economico, del Direttore Generale e, se del caso, la nomina di un Vice Direttore Generale;
- d) l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
- e) la definizione degli indirizzi di politica degli investimenti immobiliari;
- f) le deliberazioni sull'apertura e chiusura di unità operative in Italia ed all'estero;
- g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fermo restando la competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2361, secondo comma, del codice civile, per l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità e di controllo dei rischi;
- i) l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- j) la predisposizione di un processo interno di autovalutazione riguardante gli aspetti relativi alla composizione ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.

19.3. Il consiglio di amministrazione deve inviare, via e-mail, a ciascun socio, le seguenti informazioni nei termini di seguito indicati:

- (i) entro il 30° giorno di calendario successivo al termine di ogni trimestre, il conto economico e lo stato patrimoniale trimestrali rispetto al relativo trimestre così come risultanti dalla contabilità aziendale, con indicazione degli eventuali scostamenti rispetto ai dati dell'anno precedente e a quelli del *business plan* e del *budget*;

(ii) entro il 30° giorno di calendario precedente alla fine di ciascun esercizio, una bozza del budget annuale relativo all'esercizio successivo;

(iii) entro il 90° giorno di calendario successivo alla fine di ciascun esercizio, una bozza del progetto di bilancio relativo al medesimo esercizio accompagnato dalle relative relazioni.

Art. 20

(Delega di poteri del Consiglio)

20.1. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere conferiti anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, o al Direttore Generale, nonché al Vice Direttore Generale, ove nominato, e a Dirigenti e quadri direttivi e ad altri dipendenti, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione.

20.2. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate da quest'ultimo.

20.3. In ogni caso, i titolari di deleghe dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle attività delegate e sul generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società, a norma dell'art. 2381, quinto comma, del codice civile.

20.4. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale. In caso di nomina di un Amministratore Delegato, le funzioni di Direttore Generale sono pertanto svolte dal primo.

Art. 21

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

21.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni nonché favorisce, in modo neutrale, la dialettica tra componenti esecutivi e non del Consiglio di Amministrazione e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio di Amministrazione stesso, del quale convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

21.2. Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la facoltà di assumere, su proposta vincolante

dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale e in caso di urgenza, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima occasione utile. Le materie previste dall'Articolo 19 del presente Statuto di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione non possono essere oggetto di deliberazione di urgenza ai sensi del presente articolo.

Art. 22

(Rappresentanza della Società)

22.1. La rappresentanza legale della Società, con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano nella carica o, in caso di contemporaneità di nomina, dal più anziano di età fra questi; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altri Dirigenti o quadri direttivi, di volta in volta designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione, che determina limiti e modalità per l'uso della firma.

22.3. Per gli atti di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei poteri conferiti, la firma sociale spetta anche al Direttore Generale, ove nominato.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23

(Sindaci)

23.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge nel rispetto dell'equilibrio fra i generi per cui il numero dei componenti del genere meno rappresentato sarà pari almeno al 33% dei componenti dell'organo, con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e, diversamente, all'intero superiore.

23.2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, possedere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa, regolamentare e di Vigilanza, tempo per tempo vigente.

23.3. I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.4. Ai Sindaci effettivi, oltre alla retribuzione determinata dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.

23.5. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Al ricorrere delle suddette condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

23.6. Il Collegio Sindacale esercita i compiti ed adempie ai doveri stabiliti dalla legge e dalla normativa di Vigilanza in vigore, anche, se del caso, avvalendosi delle funzioni e strutture di controllo interno, ricevendo da queste adeguati flussi informativi, e coordinandosi con la Società di Revisione.

23.6.1. In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza e sulla funzionalità degli assetti organizzativi e contabili, ivi compresi i relativi sistemi informativi, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia e l'adeguato coordinamento di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, in ogni caso in conformità alla normativa anche regolamentare e di Vigilanza tempo per tempo vigente.

23.6.2. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, le altre Autorità di Vigilanza, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme, anche regolamentari, che disciplinano l'attività bancaria.

23.6.3 Il Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

23.7. Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

23.8. Il Collegio Sindacale identifica con cadenza triennale, prima del rinnovo dell'organo, la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi di adeguata diversificazione di cui alla normativa regolamentare e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

TITOLO VIII

CONTROLLO CONTABILE

Art. 24

(Controllo Contabile)

24.1. Il controllo contabile è esercitato da società di revisione legale dei conti.

24.2. La nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità ed i requisiti richiesti sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, in vigore.

24.3. Con cadenza trimestrale la società di revisione legale dei conti deve riferire al Collegio Sindacale delle attività svolte nel trimestre precedente e comunque scambiare con tale organo ogni informazione utile alle rispettive funzioni.

TITOLO IX

DIRETTORE GENERALE

Art. 25

(Funzioni ed Attribuzioni)

25.1. Il Direttore Generale, ove nominato, rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nel presente Statuto e dai regolamenti interni,

nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce con periodicità almeno trimestrale.

25.2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

25.3. I poteri del Direttore Generale sono definiti dal Consiglio d'Amministrazione ovvero nei regolamenti interni.

25.4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Dirigente indicato dal Consiglio di Amministrazione per il tempo strettamente necessario.

25.5. Il Vice Direttore Generale, ove nominato, sostituisce il Direttore Generale in tutte le sue funzioni. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, ove nominato, costituisce prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

25.6. Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, ove nominato, devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza, in vigore.

TITOLO X

REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Art. 26

(Trasferimenti)

26.1. Le azioni sono liberamente trasferibili, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni del presente Statuto.

26.2. Ogni Trasferimento di azioni eseguito in violazione del presente Statuto è inopponibile alla Società e agli altri soci e, pertanto, il relativo trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso, gli amministratori non sono autorizzati ad iscrivere il Trasferitario nel libro soci della Società.

26.3. I seguenti termini in maiuscolo hanno il significato loro attribuito di seguito ai fini degli Articoli 26 (*Trasferimenti*), 27 (*Diritto di Prelazione*), 28 (*Diritto di Covendita*) e 29 (*Diritto di Trascinamento*):

“**Affiliato**” indica, con riferimento ad un socio, (i) una persona fisica o giuridica che, direttamente o indirettamente, controlla tale socio; (ii) una persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, da tale socio; (iii) una persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, dalla medesima persona fisica o giuridica che Controlla, direttamente o indirettamente, tale socio. Ai fini della presente definizione il concetto di “controllo” deve essere inteso ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile;

“**Distribuzioni**” indica tutti i proventi percepiti da o attribuiti a un socio a titolo di:

- (i) distribuzione di utili e/o riserve della Società,
- (ii) ripartizione dell’attivo in sede di liquidazione o di scioglimento della Società e/o
- (iii) distribuzioni conseguenti ad una riduzione del capitale sociale della Società per motivi diversi dalla copertura perdite;

“**Esperto Indipendente**” indica un advisor finanziario indipendente di primario standing nazionale e/o internazionale designato di comune accordo dai soci di volta in volta indicati in questo Statuto (i “**Soci Interessati**”) o, se i medesimi Soci Interessati non sono in grado di raggiungere un accordo nel termine di 15 giorni o l’advisor finanziario scelto dai Soci Interessati non intende accettare la nomina, scelto dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza del Socio Interessato più diligente, restando in ogni caso inteso che: (i) l’Esperto Indipendente agirà ai sensi degli articoli 1349, comma 1 (senza mero arbitrio), e 1473 del codice civile; (ii) l’Esperto Indipendente consentirà a ciascun Socio Interessato di illustrare la propria determinazione; (iii) l’Esperto Indipendente motiverà la propria decisione; (iv) l’Esperto Indipendente, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società; (v) le decisioni dell’Esperto Indipendente saranno definitive e vincolanti tra i Soci Interessati; (vi) i costi dell’Esperto Indipendente saranno sopportati dai Soci Interessati in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, salvo quanto diversamente determinato ai sensi del presente Statuto; (vii) l’Esperto Indipendente provvederà alla determinazione entro 20 giorni dalla data del conferimento del proprio incarico.

“**Trasferimento**”: indica qualsiasi forma di trasferimento, inter vivos, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, legati testamentari, cessioni, fusioni, scissioni, cessioni di azienda e/o rami d’azienda, creazioni di diritti di usufrutto, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione

del mandato fiduciario, rimanendo escluso, in ogni caso, la costituzione di pegno, l'intestazione fiduciaria delle azioni e la reintestazione al soggetto titolare fiduciante) mediante il quale si consegua, anche sotto forma di contratti preliminari, opzioni e/o contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto relativo alle azioni. Al termine "**Trasferire**", "**Trasferente**", "**Trasferitario**" e "**Trasferibile**" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

"**Trasferimento Consentito**": il Trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le azioni di un socio a favore di un Affiliato a tale socio Trasferente a condizione di darne preventiva notizia al consiglio di amministrazione e fermo restando che detto Trasferimento dovrà essere risolutivamente condizionato all'eventualità che il Trasferitario cessi, per qualunque ragione, di essere un Affiliato del suddetto socio Trasferente con efficacia dalla data in cui il Trasferitario cessi di essere un Affiliato del suddetto socio Trasferente, restando inteso che, al fine di dare esecuzione a quanto sopra, il socio Trasferente dovrà porre in essere senza indugio, e far sì che venga posto in essere quanto necessario per riconoscergli la piena e incondizionata titolarità su tutte le azioni che erano state precedentemente Trasferite al suddetto Trasferitario. Fino al completamento di tale ritrasferimento, qualsiasi diritto relativo a tali azioni (compresi i diritti di voto e i diritti sui dividendi) non potrà essere esercitato.

Art. 27

(Diritto di Prelazione)

27.1. Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un socio (ai fini del presente Articolo, il "**Socio Trasferente**") intenda Trasferire uno o più azioni (ai fini del presente Articolo, le "**Azioni da Trasferire**") a un terzo o a un socio (ai fini del presente Articolo, il "**Potenziale Cessionario**"), il Socio Trasferente deve preventivamente offrire in prelazione tali azioni a ciascun socio (i "**Soci Riceventi**"). A tal fine, il Socio Trasferente dovrà inviare a tutti i Soci Riceventi e, in copia, al consiglio di amministrazione, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, apposita comunicazione scritta che avrà valore di proposta irrevocabile di vendita (la "**Comunicazione di Trasferimento**") che (1) indichi la circostanza che il Socio Trasferente ha ricevuto dal Potenziale Cessionario un'offerta vincolante per l'acquisto delle Azioni da Trasferire e che intende accettare tale offerta, e che (2) dovrà contenere copia dell'offerta definitiva e vincolante del Potenziale

Cessionario (o del contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario) in cui sia indicato quanto segue:

(i) l'identità del Potenziale Cessionario (e degli eventuali titolari effettivi), ivi inclusa l'indicazione del relativo eventuale gruppo di appartenenza e/o della società controllante ultima;

(ii) il numero delle Azioni da Trasferire, la percentuale di capitale sociale della Società rappresentata dalle Azioni da Trasferire e il relativo valore nominale (se del caso, implicito);

(iii) il corrispettivo per il Trasferimento al Potenziale Cessionario delle Azioni da Trasferire (e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario (ai fini del presente Articolo, il "**Prezzo Offerto**"); e

(iv) la data (che non potrà essere in ogni caso inferiore a 45 giorni e superiore a 6 mesi dalla data di invio della Comunicazione di Trasferimento) e il luogo in cui è prevista l'esecuzione del Trasferimento e ogni altro termine e condizione del prospettato Trasferimento delle Azioni da Trasferire (ivi incluse le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il Trasferimento delle Azioni da Trasferire, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di indennizzo eventualmente pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario).

27.2. Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto delle rispettive Azioni da Trasferire per un corrispettivo unico e inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Azioni da Trasferire, potrà essere effettuata un'unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario; in tale ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo 27 (*Diritto di Prelazione*) e per "Azioni da Trasferire", si intenderà la totalità delle azioni che i Soci Trasferenti intendono Trasferire al Potenziale Cessionario e per "Prezzo Offerto" il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

27.3. Ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi od operazioni a titolo oneroso con corrispettivo diverso dal denaro (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la fusione e la scissione), ovvero ove il Trasferimento fosse la conseguenza di uno o più negozi a titolo gratuito, il Socio Trasferente (fatto salvo quanto

previsto al successivo Paragrafo 27.11) dovrà indicare nella Comunicazione di Trasferimento:

(i) il prezzo in denaro al quale il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato, che dovrà essere equivalente al valore di mercato del/i bene/i in natura offerto/i come corrispettivo delle Azioni da Trasferire, nonché, laddove il Trasferimento sia la conseguenza di una fusione ovvero una scissione, il rapporto di concambio (e l'eventuale conguaglio in denaro) applicabile a ciascuna Azione da Trasferire;

(ii) in caso di Trasferimento a titolo gratuito, il valore di recesso delle Azioni da Trasferire, da calcolarsi sulla base dei criteri previsti ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, tenuto conto dei diritti patrimoniali previsti dal presente Statuto, e senza applicazione di alcuno sconto di minoranza o premio di maggioranza (il “**Valore di Recesso**”).

27.4. In mancanza dell'indicazione delle informazioni di cui al precedente Paragrafo 27.1 e/o, ove applicabili, di cui al Paragrafo 27.3, la Comunicazione di Trasferimento resterà priva di effetti e il Socio Trasferente non potrà procedere al Trasferimento delle Azioni da Trasferire.

27.5. Entro il 15° giorno successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, a pena di decadenza, ciascun Socio Ricevente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando apposita comunicazione scritta al Socio Trasferente e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, nella quale sia manifestata la volontà irrevocabile e incondizionata (fatto salvo quanto di seguito specificato) di acquistare tutte – e non meno di tutte – le Azioni da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto ai precedenti Paragrafi 27.3(i) e 27.3(ii), in quanto applicabili) e agli altri termini e condizioni di cui all'offerta del Potenziale Cessionario (o del contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario) allegata alla Comunicazione di Trasferimento (la “**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**”) e siano indicati la data (in ogni caso entro e non oltre 20 giorni dallo scadere del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione, salvo quanto indicato al successivo Paragrafo 27.7) e il luogo nel quale si procederà all'acquisto delle Azioni da Trasferire. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Esercizio della Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta, con la sola eccezione delle condizioni sospensive dell'ottenimento del nulla-osta *antitrust* o regolamentari (ove previsto da norme

imperative di legge) e dell'adempimento degli obblighi derivanti da norme imperative di legge o regolamentari e di quelle contenute nel contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario.

27.6. Qualora più Soci Riceventi abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, le Azioni da Trasferire saranno suddivise tra i Soci Riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione pro quota tra loro in proporzione alle rispettive azioni nella Società.

27.7. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 28 (*Diritto di Covendita*) e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, i Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita delle Azioni da Trasferire oggetto del Diritto di Prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Socio Trasferente dell'ultima Comunicazione di Esercizio della Prelazione. Resta comunque inteso che il suddetto termine verrà posticipato al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione preventiva al Trasferimento da parte di ogni competente autorità, ove necessario in applicazione di norme inderogabili di legge o regolamentari e a condizione che la parte competente richieda tale autorizzazione nelle forme di legge entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio della Prelazione.

27.8. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 28 (*Diritto di Covendita*), qualora nessun Socio Ricevente abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo 27, ovvero qualora i Soci Riceventi, pur avendo esercitato il Diritto di Prelazione, non si fossero presentati all'atto di trasferimento ovvero non provvedessero al pagamento del prezzo entro il termine di cui alla Comunicazione di Trasferimento, allora il Diritto di Prelazione si intenderà a tutti gli effetti non esercitato. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 28 (*Diritto di Covendita*), il Socio Trasferente avrà l'obbligo di Trasferire tutte, e non meno di tutte, le Azioni da Trasferire al Potenziale Cessionario entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, ad un corrispettivo non inferiore e a termini e condizioni non più favorevoli del Prezzo Offerto e dei termini e condizioni indicati nell'offerta del Potenziale Cessionario (o nel contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario) allegato alla Comunicazione di Trasferimento.

27.9. Qualora il Trasferimento al Potenziale Cessionario non sia perfezionato entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento, il Socio Trasferente, qualora intendesse procedere a un Trasferimento, dovrà nuovamente dare corso alle

procedure di cui al presente Articolo 27 per consentire ai Soci Riceventi l'esercizio del Diritto di Prelazione.

27.10. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 27.3, ciascun Socio Ricevente che intende esercitare il relativo Diritto di Prelazione potrà comunicare al Socio Trasferente – con la Comunicazione di Esercizio della Prelazione – che intende procedere alla rideterminazione del valore di mercato del/i bene/i in natura offerto/i come corrispettivo delle Azioni da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento a titolo gratuito, del Valore di Recesso delle Azioni da Trasferire. In tal caso, il valore in denaro attribuibile al/i bene/i in natura offerto/i come corrispettivo delle Azioni da Trasferire, ovvero, in caso di Trasferimento a titolo gratuito, il Valore di Recesso delle Azioni da Trasferire sarà determinato dall'Esperto Indipendente. L'Esperto Indipendente dovrà comunicare le proprie conclusioni al Socio Trasferente e ai Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 27.5 (e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione). La determinazione dell'Esperto Indipendente sarà definitiva e vincolante per il Socio Trasferente e i Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 27.5. In tal caso, la compravendita delle Azioni da Trasferire e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il 20° (ventesimo) giorno successivo al ricevimento delle conclusioni dell'Esperto Indipendente sulla base della determinazione di quest'ultimo (ovvero dal 20° (ventesimo) giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione preventiva al Trasferimento da parte di ogni competente autorità, ove necessario in applicazione di norme inderogabili di legge o regolamentari). Entro lo stesso termine, i Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 27.5 potranno rinunciare all'esercizio del Diritto di Prelazione con comunicazione da inviarsi al Socio Trasferente (e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione) laddove il prezzo determinato dall'Esperto Indipendente fosse superiore del 2% rispetto a quello indicato dal Socio Trasferente. In caso di conferma da parte dell'Esperto Indipendente del valore di mercato ovvero del Valore di Recesso (a seconda dei casi), i costi dell'Esperto Indipendente saranno a carico dei Soci Riceventi che hanno inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 27.10 in proporzione alle azioni dagli stessi detenute nella Società (escludendo dal calcolo della proporzione le azioni degli eventuali Soci Riceventi che non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione ai sensi del precedente Paragrafo 27.5 ovvero non abbiano inviato la Comunicazione di Esercizio della

Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 27.10). Diversamente, il costo dell'Esperto Indipendente sarà a carico del Socio Trasferente per il 50% e dei Soci Riceventi che hanno inviato la Comunicazione di Esercizio della Prelazione con la richiesta di cui al presente Paragrafo 27.10 in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute nella Società (calcolata come sopra), per il residuo 50%.

27.11. Il Diritto di Prelazione (1) non troverà applicazione rispetto al Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire nel caso di esercizio del Diritto di Covendita ovvero nel caso di esercizio del Diritto di Trascinamento e (2) potrà essere rinunciato dai soci per iscritto anche preventivamente.

27.12. Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova alla Società e ai Soci Riceventi dell'avvenuto Trasferimento delle Azioni da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica dell'atto di Trasferimento sottoscritto dal Potenziale Cessionario entro 5 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 28

(Diritto di Covendita)

28.1. Qualora un socio (ai fini del presente Articolo, il "**Socio Trasferente**") intenda trasferire una o più azioni (ai fini del presente Articolo, gli "**Strumenti Finanziari da Trasferire**") a un terzo (ai fini del presente Articolo, il "**Potenziale Cessionario**"), tale Socio Trasferente deve preventivamente darne comunicazione scritta a tutti gli altri soci (i "**Soci con Diritto di Covendita**") e, in copia, al consiglio di amministrazione della Società, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso (la "**Comunicazione di Covendita**").

28.2. Nella Comunicazione di Covendita deve essere allegata copia dell'offerta del Potenziale Cessionario (o del contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario) che dovrà contenere:

- (i) l'identità del Potenziale Cessionario (e degli eventuali titolari effettivi), ivi inclusa l'indicazione del relativo eventuale gruppo di appartenenza e/o della società controllante ultima;
- (ii) il numero degli Strumenti Finanziari da Trasferire, la percentuale di capitale sociale rappresentata dagli Strumenti Finanziari da Trasferire e il relativo valore nominale (se del caso, implicito);

(iii) il corrispettivo per il Trasferimento al Potenziale Cessionario degli Strumenti Finanziari da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario (ai fini del presente Articolo, il “**Prezzo Offerto**”);

(iv) la data (che non potrà essere in ogni caso inferiore a 20 giorni e superiore a 6 mesi dalla data di invio della Comunicazione di Covendita ovvero, se del caso e successivo, entro 1 mese dall’ottenimento dell’ultima autorizzazione e/o nulla osta richiesto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili) e il luogo in cui è prevista l’esecuzione del Trasferimento e ogni altro termine e condizione del prospettato Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire (ivi incluse le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di indennizzo eventualmente pattuito con, o offerto dal, Potenziale Cessionario).

28.3. Ciascun Socio con Diritto di Covendita avrà il diritto (ma non l’obbligo) di vendere al Potenziale Cessionario indicato nella Comunicazione di Covendita, per un corrispettivo in danaro (pro quota) pari al Prezzo di Covendita - ai medesimi termini e condizioni di cui all’offerta del Potenziale Cessionario (o del contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario) allegato alla Comunicazione di Covendita, inclusi, in proporzione, modalità di pagamento e meccanismi di aggiustamento del Prezzo Offerto – un numero di Strumenti Finanziari rappresentativo di una percentuale degli Strumenti Finanziari di proprietà del Socio con Diritto di Covendita pari alla percentuale rappresentata dagli Strumenti Finanziari da Trasferire rispetto agli Strumenti Finanziari del Socio Trasferente (a mero titolo esemplificativo, qualora gli Strumenti Finanziari da Trasferire rappresentino il 25% di tutti gli Strumenti Finanziari del Socio Trasferente, ciascun Socio con il Diritto di Covendita avrà il diritto di Trasferire al Potenziale Cessionario il 25% dei propri Strumenti Finanziari) (gli “**Strumenti Finanziari Oggetto di Covendita**”) per un corrispettivo in danaro pari al Prezzo di Covendita (il “**Diritto di Covendita**”).

28.4. Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato da ciascun Socio con Diritto di Covendita, entro e non oltre il 15° Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Covendita (il “**Termine per l’Esercizio della Covendita**”), a pena di decadenza, inviando, a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso, al Socio Trasferente e, in copia, al consiglio di amministrazione, una comunicazione scritta, contenente la manifestazione, ferma e irrevocabile, dei Soci con Diritto di Covendita di

vendere al Potenziale Cessionario tutti gli Strumenti Finanziari Oggetto di Covendita al prezzo in danaro pari al pro-quota del Prezzo Offerto (il “**Prezzo di Covendita**”) e agli altri termini e condizioni contenuti nella Comunicazione di Covendita, inclusi in proporzione, modalità di pagamento e meccanismi di aggiustamento del Prezzo di Covendita (la “**Comunicazione di Esercizio della Covendita**”), fermo restando che i Soci con Diritto di Covendita:

(i) non rilasceranno alcuna dichiarazione e garanzia diversa da quelle inerenti la capacità a contrarre, i propri poteri, la titolarità e libera trasferibilità dei propri Strumenti Finanziari Oggetto di Covendita, l’assenza di gravami sugli stessi; (ii) non assumeranno ulteriori obblighi di indennizzo diversi dagli obblighi di indennizzo derivanti dalle dichiarazioni e garanzie rilasciate, nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società e, in ogni caso, limitatamente all’importo del corrispettivo ricevuto; (iii) non assumeranno impegni di non concorrenza, di non sollecitazione o qualsivoglia altro impegno in favore della Società e/o del Terzo Acquirente; e (iv) non assumeranno alcuna obbligazione in via solidale con altri soci.

28.5. In caso di invio della Comunicazione di Esercizio della Covendita da parte di uno o più Soci con Diritto di Covendita, entro il Termine per l’Esercizio della Covendita, il Socio Trasferente dovrà, unitamente al Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire, procurare il contestuale acquisto da parte del Potenziale Cessionario – ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Covendita e al Prezzo di Covendita – di tutti gli Strumenti Finanziari Oggetto di Covendita del Socio con il Diritto di Covendita che abbia esercitato il Diritto di Covendita.

28.6. Qualora uno o più Soci con Diritto di Covendita abbiano esercitato il Diritto di Covendita in conformità al presente Articolo 28 (*Diritto di Covendita*) ma il Potenziale Cessionario rifiuti di acquistare, oltre agli Strumenti Finanziari da Trasferire del Socio Trasferente, anche gli Strumenti Finanziari Oggetto di Covendita ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Covendita e al Prezzo di Covendita, il Socio Trasferente si obbliga:

(i) a non Trasferire gli Strumenti Finanziari da Trasferire al predetto Potenziale Cessionario e, in tal caso, l’esercizio del Diritto di Covendita resterà senza effetto; ovvero, a sua scelta discrezionale,

(ii) a Trasferire al predetto Potenziale Cessionario gli Strumenti Finanziari Oggetto di Covendita per i quali sia stato esercitato il Diritto di Covendita, oltre ad un numero di Strumenti Finanziari da Trasferire che il Potenziale Cessionario sia disposto ad acquistare.

28.7. Qualora il Diritto di Covendita non sia stato esercitato in conformità a quanto previsto dal presente Articolo 28 (*Diritto di Covendita*), il Socio Trasferente avrà l'obbligo di Trasferire gli Strumenti Finanziari da Trasferire al Potenziale Cessionario entro i termini temporali indicati nella Comunicazione di Trasferimento o nella Comunicazione di Covendita, a seconda del caso, (ovvero, entro un mese dall'ottenimento dell'ultima autorizzazione e/o nulla osta richiesto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili), a condizione che (1) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto e che (2) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nell'offerta del Potenziale Cessionario (o nel contratto sottoscritto dal Potenziale Cessionario) allegato alla Comunicazione di Trasferimento o nella Comunicazione di Covendita (a seconda del caso).

28.8. Nel caso in cui, anche dopo l'eventuale Comunicazione di Esercizio della Covendita, il Trasferimento degli Strumenti Finanziari da Trasferire non si perfezioni per qualsiasi ragione, entro e non oltre 90 giorni dal Termine per l'Esercizio della Covendita (ovvero, se del caso, dall'ottenimento dell'ultima autorizzazione e/o nulla osta richiesto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili), il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire a terzi e/o a soci gli Strumenti Finanziari da Trasferire, dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo 28 per consentire l'esercizio del Diritto di Covendita.

28.9. Il Diritto di Covendita non spetterà ai Soci con Diritto di Covendita che vi abbiano rinunciato espressamente per iscritto, anche preventivamente.

Art. 29

(*Diritto di Trascinamento*)

29.1. Qualora allo scadere del 7° (settimo) anniversario dalla data del 25 luglio 2023 risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(i) che, nel periodo intercorrente tra la data di adozione del presente Statuto e il 25 luglio 2030 (il "**Periodo di Riferimento**"), la somma complessiva degli utili conseguiti e risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati successivamente all'adozione del presente Statuto sia, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di

Vigilanza, tempo per tempo vigente, inferiore ad un importo complessivo di Euro 50 milioni; e

(ii) non siano già state Trasferite a terzi partecipazioni in aggregato superiori al 50% del capitale sociale ad un *equity value* per il 100% della Società pari ad almeno Euro 100.000.000 meno la somma complessiva delle Distribuzioni pagate nel Periodo di Riferimento ad uno o più soci,

tanti soci rappresentanti complessivamente almeno il 45% del capitale sociale della Società (i “**Soci Richiedenti**”) che abbiano ricevuto da un terzo (il “**Terzo Acquirente**”) un’offerta vincolante per l’acquisto di un numero di azioni superiore al 50% delle azioni in circolazione per un prezzo in danaro non inferiore al loro Valore di Recesso (come definito al Paragrafo 27.3 che precede), avranno il diritto di chiedere (il “**Diritto di Trascinamento**”) mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso (la “**Comunicazione di Trascinamento**”) a ciascuno degli altri soci (i “**Soci Oblati**”), che saranno obbligati in tal senso, di vendere al Terzo Acquirente, pro rata tra loro, una percentuale delle proprie azioni fino al raggiungimento, unitamente a tutte le azioni dei Soci Richiedenti, della percentuale del capitale sociale della Società che il Terzo Acquirente intenda acquistare (a mero titolo esemplificativo, qualora le azioni da vendere al Terzo Acquirente rappresentino l’80% delle azioni di proprietà dei Soci Richiedenti, ciascun Socio Oblato avrà l’obbligo di vendere al Terzo Acquirente l’80% delle proprie azioni), ai medesimi termini e condizioni offerte dal Terzo Acquirente.

29.2. Al fine di esercitare il Diritto di Trascinamento, i Soci Richiedenti dovranno inviare ai Soci Oblati (e in copia al consiglio di amministrazione), a mezzo di PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso entro e non oltre il 15° giorno antecedente la data di completamento del prospettato Trasferimento, la Comunicazione di Trascinamento allegando copia dell’offerta vincolante del Terzo Acquirente (o del contratto sottoscritto dal Terzo Acquirente) che dovrà contenere (i) le generalità del Terzo Acquirente, (ii) la percentuale di capitale sociale che il Terzo Acquirente intende acquistare, (iii) il prezzo in danaro offerto dal Terzo Acquirente e i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo e (iv) ogni altro termine e condizione del prospettato Trasferimento, ivi inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Terzo Acquirente con i Soci Richiedenti; (v) l’indicazione del termine previsto per il perfezionamento della prospettata operazione

di compravendita; e (vi) l'indicazione del notaio davanti al quale la compravendita dovrà essere perfezionata e del luogo e ora in cui avverrà tale perfezionamento.

29.3. A pena di decadenza entro 5 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Trascinamento, i Soci Oblati avranno il diritto di contestare a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso che il prezzo indicato nella Comunicazione di Trascinamento, (considerato anche alla luce dei termini e condizioni dell'offerta del Terzo Acquirente) è inferiore al Valore di Recesso (la “**Comunicazione di Contestazione**”). In tal caso, i soci interessati si incontreranno al fine di raggiungere un accordo bonario circa lo stesso; se tale accordo non venisse raggiunto entro 10 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Contestazione, il Valore di Recesso sarà determinato dall'Esperto Indipendente. Resta inteso che, qualora il Valore di Recesso determinato dall'Esperto Indipendente fosse superiore al corrispettivo ricavabile dalla Comunicazione di Trascinamento, i Soci Richiedenti - entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della decisione dell'Esperto Indipendente circa il Valore di Recesso – dovranno, alternativamente, rinunciare all'esercizio del Diritto Trascinamento (e, in tal caso, l'esercizio del Diritto di Trascinamento resterà senza effetto) ovvero incrementare il prezzo delle azioni dei Soci Oblati fino a concorrenza del Valore di Recesso determinato dall'Esperto Indipendente, riducendo proporzionalmente il prezzo dovuto ai Soci Richiedenti così da consentire ai Soci Oblati di Trasferire le proprie azioni e ad un prezzo per azione non inferiore al Valore di Recesso, inviando ai Soci Oblati apposita comunicazione scritta a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R. o corriere espresso. Nel caso in cui il Valore di Recesso determinato dall'Esperto Indipendente sia pari o inferiore rispetto al prezzo offerto dal Terzo Acquirente (sulla base del 100% del capitale sociale della Società), il Diritto di Trascinamento si intenderà come validamente esercitato a prezzo congruo e quindi i Soci Oblati saranno obbligati a trasferire le loro Azioni al Terzo Acquirente in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.

29.4. In caso di valido esercizio del Diritto di Trascinamento in presenza dei relativi presupposti, fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 29.1, tutti i Soci Oblati saranno obbligati a cedere al Terzo Acquirente tutte (e non meno di tutte) le azioni richieste dal Terzo Acquirente nello stesso momento, ai termini e condizioni previsti dal presente Articolo.

29.5. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, la Comunicazione di Trascinamento dovrà contenere anche l'indicazione della data e del luogo in cui dovrà essere perfezionata

l'esecuzione della compravendita, ai termini e condizioni contenuti nella Comunicazione di Trascinamento e comunque entro e non oltre la successiva tra (i) il 6° mese dalla data di invio della Comunicazione di Trascinamento, e (ii) l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarà ottenuta l'ultima autorizzazione e/o nulla osta necessario in applicazione di norme inderogabili di legge o regolamentari e a condizione che la parte competente richieda tale autorizzazione nelle forme di legge entro e non oltre 60 giorni dall'invio della Comunicazione di Trascinamento, e (iii), in caso di contestazione del prezzo ai sensi del precedente Paragrafo 29.3, la data di determinazione del Valore di Recesso da parte dell'Esperto Indipendente ovvero dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo capoverso del precedente Paragrafo 29.3.

TITOLO XI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO UTILI - RECESSO

Art. 30

(Esercizio Sociale)

30.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.31

(Bilancio)

31.1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio d'esercizio, nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di Vigilanza in vigore.

Art.32

(Utili e Dividendi)

32.1. L'utile netto, su specifica delibera dell'Assemblea ordinaria, sarà ripartito come segue:

- (i) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva legale;
- (ii) almeno il 10% al fondo riserva statutaria;
- (iii) il residuo ai Soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ovvero l'applicazione di norme di legge o di Vigilanza.

32.2. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci. I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società, con imputazione a riserva.

Art. 33

(Recesso)

33.1. Il diritto di recesso dalla Società compete ai soci nei soli casi inderogabili stabiliti dalla legge.

33.2. È espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, del codice civile.

33.3. I termini e le modalità di recesso sono disciplinati dall'art. 2437 – bis del codice civile.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

34.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge.